

CONVENZIONE

tra

ANCE PUGLIA Associazione Nazionale Costruttori Edili di Puglia, con sede in Bari, via Demetrio Marin n.3, in persona del Presidente Ing. Salvatore MATARRESE, da una parte

e

Acquedotto Pugliese S.p.A., con sede in Bari alla via Cognetti n. 36, (di seguito indicata come "AQP"), partita I.V.A., codice fiscale e n. iscrizione Reg. Imprese 00347000721, in persona del Direttore Approvvigionamenti e Contratti, avv. Alessio Alfonso Chimenti, dall'altra,

di seguito congiuntamente indicate come Parti,

premesso che

- A. AQP ha istituito un Sistema di Qualificazione di Fornitori di beni, servizi e lavori, conforme ai dettami dell'art. 232 del D.Lgs.163/06;
- B. Detto Sistema ha durata indeterminata ed è stato istituito dall'Acquedotto Pugliese S.p.A. con lo scopo di definire l'Albo dei Fornitori, di comprovata idoneità, nell'ambito dei quali AQP S.p.A. individua i Soggetti da invitare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, alle singole procedure di affidamento delle forniture di prodotti ovvero di servizi o di lavori;
- C. La richiesta d'inserimento nell'Albo Fornitori di AQP è a carattere volontario e prevede l'accettazione delle norme previste nel "Regolamento dell'Albo Fornitori di Acquedotto Pugliese S.p.A." al momento vigente e disponibile nella sezione "Normativa di riferimento" del "Sistema Telematico di Gestione degli Acquisti" all'indirizzo internet www.pleiade.it/aqp;



- D. L'art.25 di detto Regolamento prevede che il procedimento d'iscrizione e rinnovo d'iscrizione nell'Albo Fornitori sia attivato dopo l'avvenuto versamento ad AQP S.p.A., da parte del Soggetto che presenta domanda, di un importo forfettario, a titolo di contributo alle spese di istruttoria, pari agli importi ivi indicati;
- E. Aqp ha interesse ad incrementare il numero dei propri iscritti nell'Albo Fornitori e ad intrattenere proficue relazioni con le principali Associazioni di Categoria;
- F. ANCE Puglia ha interesse affinché i propri iscritti possano usufruire di particolari agevolazioni ai fini dell'inserimento nell'Albo Fornitori di AQP,
- le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Oggetto della Convenzione

- I. ANCE Puglia provvederà a divulgare i contenuti della presente Convenzione all'interno della propria organizzazione e sugli organi di stampa, invitando, altresì, i propri iscritti ad iscriversi all'Albo Fornitori di AQP;
- II. AQP riconoscerà, a tutte le imprese che ne facciano richiesta e che dimostrino di essere associate all'ANCE Puglia tramite le Sezioni edili provinciali di Puglia, una riduzione del 20% sull'importo dovuto in ragione di quanto stabilito nel "Regolamento dell'Albo Fornitori di Acquedotto Pugliese S.p.A."; Per le imprese associate che abbiano già aderito al predetto Albo sarà riconosciuta una riduzione aggiuntiva una tantum del 10% nel triennio successivo;
- III. AQP ed ANCE Puglia si impegnano a collaborare per trovare qualsiasi altra forma di collaborazione tesa, da un lato a dare la massima pubblicità



dell'esistenza del Sistema di Qualificazione adottato da AQP e, dall'altro, a consentire alle imprese associate dei sensibili risparmi economici;

- IV. La presente convenzione non è cumulabile con altre agevolazioni che AQP dovesse prevedere o sottoscrivere, se non espressamente previsto e dichiarato da AQP stessa.

Articolo 2

Decorrenza e durata

- I. La presente convenzione è a tempo indeterminato e decorrerà dalla data di sottoscrizione della stessa;
- II. Ciascuna delle parti potrà recedere dalla stessa in qualunque momento con preavviso scritto da inviarsi all'altra parte almeno 3 mesi solari prima a mezzo di lettera raccomandata A.R.

Articolo 3

Riservatezza

- I. Tutte le informazioni inerenti alla presente convenzione, comunicate tra le Parti verbalmente e per iscritto, sotto qualunque forma o con qualunque mezzo, nonché tutti i dati derivati dall'elaborazione delle stesse, sono considerati strettamente riservati e pertanto non possono essere divulgati, neppure in caso di recesso dalla presente convenzione.
- II. Le Parti si rendono reciprocamente garanti per il rispetto da parte del proprio personale dell'obbligo di riservatezza stabilito nel presente articolo

Articolo 4

Foro competente

- I. Per qualunque controversia relativa alla validità, all'efficacia, all'interpretazione, all'esecuzione e allo scioglimento della presente conven-



zione è competente il foro di Bari in via esclusiva.

Articolo 5

Modifiche alla convenzione

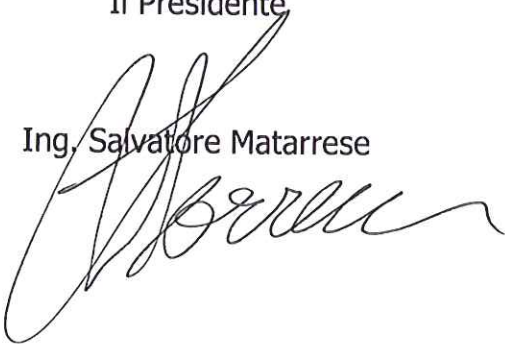
- I. Ogni eventuale modifica e/o integrazione al contenuto della presente convenzione deve essere concordata per iscritto.
- II. Le Parti si danno atto e riconoscono che il presente contratto è il risultato di trattative intercorse tra le stesse in piena e reciproca libertà e determinazione; non trovano pertanto applicazione gli articoli 1341 e ss. del Codice Civile.

Bari, 28 luglio 2009

ANCE Puglia

Il Presidente

Ing. Salvatore Matarrese



AQP S.p.A.

Il Direttore

Approvvigionamenti e Contratti

Avv. Alessio Alfonso Chimenti

